

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1988

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino "Pagadebit di Romagna".

(GU n.38 del 15-2-1989)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termine dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata "Pagadebit di Romagna", corredata dal parere del consiglio regionale dell'agricoltura per l'Emilia-Romagna;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino "Pagadebit di Romagna" formulata dal comitato stesso e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 27 ottobre 1987;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "Pagadebit di Romagna" ed e' approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1988.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1988, con la denominazione di origine controllata "Pagadebit di Romagna" sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati - ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve - entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalita'

e formalita' all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel sopra citato art. 2 purché esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino "Pagadebit di Romagna".

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino "Pagadebit di Romagna" che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare di produzione trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, sono concessi alla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate all'ispettorato per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura dell'ispettorato stesso, la stampigliatura "Vendita autorizzata fino ad esaurimento".

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi, per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo

stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate al competente ispettorato per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotti di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ispettorato che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1988

COSSIGA

PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura
e delle foreste

BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1989

Registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 11

Disciplinare di produzione della denominazione
di origine controllata del vino "Pagadebit di Romagna"

Art. 1.

La denominazione di origine controllata "Pagadebit di Romagna" è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Il vino "Pagadebit di Romagna" deve essere ottenuto per almeno l'85% dalle uve del vitigno Bombino b.

Possono inoltre concorrere le uve dei vitigni bianchi tradizionali raccomandati o autorizzati nelle province di Ravenna e Forlì, presenti nei vigneti, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve comprende il seguente territorio:
provincia di Ravenna: comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Faenza e Riolo Terme.

Per i comuni di Castelbolognese a Faenza il limite a valle è dato dalla strada statale n. 9, via Emilia;

provincia di Forlì: comuni di Bertinoro, Borghi, Castrocaro, Terra del Sole, Cesena, Coriano, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Longiano, Meldola, Misano Adriatico, Montiano, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Predappio, Rimini, Roncofreddo, Sant'Arcangelo di Romagna, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Torriana, Verucchio.

Il limite a valle per i comuni di Bertinoro, Cesena, Forlì, Forlimpopoli, Longiano, Misano Adriatico, Rimini, Sant'Arcangelo di

Romagna, Savignano sul Rubicone, e' il seguente:

comune di Bertinoro: strada statale n. 9, via Emilia;

comune di Cesena: dall'incrocio con il comune di Bertinoro sulla strada statale n. 9 (via Emilia) si segue detta statale fino ad incontrare la strada provinciale n. 51 che porta sino a S. Vittore. Poi per via San Vittore ex 71 fino alla frazione S. Carlo. Indi per via Castiglione, via Roversano S. Carlo, via comunale Roversano, via IV Novembre fino a ritornare di nuovo sulla strada statale n. 9 (via Emilia). Si prosegue di nuovo per detta strada statale verso Rimini sino ad incontrare la via Ca' Vecchia. Poi per via Montiano e via Malanotte sino al confine con il comune di Longiano;

comune di Forli': dal confine con il comune di Faenza sulla via Emilia, si segue il rio Cosina sino al ponte della Bariletta sulla via del Passo, indi per la stessa via del Passo sino ad incontrare la via Castel Leone che si percorre totalmente. Quindi per via Ossi sino a Villagrappa, poi per via del Brando fino a Villa Rovere. Si imbecca poi la strada statale n. 67 verso Firenze sino alla frazione Terra del Sole. Quindi si ritorna verso Forli' dopo aver percorso via Ladino, per la strada provinciale n. 56 sino ad incontrare la via dell'Appennino (strada statale n. 9-ter) che si segue attraversando S. Martino in Strada. Nei pressi dell'uscita dal paese si imbecca la via Monda, indi per via Crocetta sino all'incrocio con la strada statale del Bidente n. 810, km 4,100, che si segue fino ad incontrare la strada provinciale n. 37. Lungo questa fino al confine tra i comuni di Forli' e Bertinoro sul fiume Ronco;

comune di Forlimpopoli: dal confine con il comune di Bertinoro e Forli', sulla strada provinciale n. 37, si segue quest'ultima in direzione di Forlimpopoli sino ad incontrare il rio Ausa, che si segue sino a ritornare sul confine tra i comuni di Bertinoro e Forlimpopoli;

comune di Longiano: dall'incrocio con il comune di Cesena sulla via Malanotte si prosegue fino a Badia. Poi per via Cesena, via Badia e via Fratta passando per Ca' Turchi e Ca' Won Willer. Indi per via Massa, che passando per le frazioni Massa, Bolignano, La Crocetta conduce fino al confine con il comune di Savignano sul Rubicone in localita' Ca' Ugolini;

comune di Misano Adriatico: dal confine con il comune di Riccione sulla via Capronte si prosegue per quest'ultima sino alla via Grotta. Poi per via Fontacce sino ad incontrare la strada provinciale n. 35 (Riccione-Tavoletto). Indi per quest'ultima sino alla frazione Cella Simbeni. Poi per via S. Giovanni sino al fiume Conca sul confine tra i comuni di Misano Adriatico e S. Giovanni in Marignano;

comune di Rimini: dal confine con il comune di S. Arcangelo di Romagna sulla statale via Marecchiese si prosegue verso Rimini sino ad incontrare l'autostrada Bologna-Rimini che si segue sino ad incontrare il confine con il comune di Riccione;

comune di S. Arcangelo di Romagna: dal confine con il comune di Savignano sulla via Seibelle J. si prosegue per detto confine, in

direzione Canonica sino ad incontrare la via Rio Salto e la frazione Canonica. Indi per via Canonica, strada provinciale n. 13 sino ad incontrare il confine di comune che si segue fino sul fiume Marecchia. Lungo detto corso fino all'incontro con la traversale Marecchia. Poi per via Marecchia fino ad un nuovo incontro con il confine di comune;

comune di Savignano sul Rubicone: dal confine con il comune di Longiano sulla via Massa, si segue detto confine di comune indi via Scodella, via (Vecchia) Rio Salto sino ad incontrare il confine di comune con Sant'Arcangelo di Romagna, dopo aver percorso la via Seibelle J.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Pagadebit di Romagna" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

Non possono essere iscritti all'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti situati sui terreni aventi una altitudine superiore ai 400 metri sul livello del mare e impiantati in terreni umidi o male esposti.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del "Pagadebit di Romagna" non deve essere superiore ai quintali 140 per ettaro di vigneto in coltura specializzata ed a tale limite - anche in annate eccezionalmente favorevoli, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo - la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa dell'uva in vino superi il limite sopra riportato, la eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

La regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate

nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3, secondo gli usi tradizionali della zona stessa.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio delle province di Forli' e Ravenna.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcolica minima naturale di gradi 10.

Art. 6.

Il vino "Pagadebit di Romagna", nei tipi secco e amabile, all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Tipo secco:

colore: paglierino piu' o meno intenso;

odore: caratteristico, di biancospino;

sapore: asciutto, erbaceo, armonico, gradevole, delicato;

gradazione alcolica complessiva minima: gradi 10,50;

zuccheri riduttori da svolgere: non superiore a 4 grammi per litro;

acidita' totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 grammi per litro.

Tipo amabile:

colore: paglierino piu' o meno intenso;

odore: caratteristico, di biancospino;

sapore: amabile, erbaceo, armonico, gradevole, delicato;

gradazione alcolica complessiva minima: gradi 11;

zuccheri riduttori da svolgere: fino al 40 per mille;

acidita' totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 grammi per litro.

Art. 7.

L'uso della sottodenominazione aggiuntiva "Bertinoro" per il vino "Pagadebit di Romagna" e' riservato al prodotto ottenuto da uve raccolte e vinificate in quella parte del territorio del comune di Bertinoro che ricade nella zona di produzione delimitata all'art. 3 e che assicurano al vino una gradazione alcolica minima naturale di 11⁰.

All'atto dell'immissione al consumo il "Pagadebit di Romagna Bertinoro" deve avere le seguenti caratteristiche:

Tipo secco:

colore: paglierino piu o meno intenso;

odore: caratteristico, di biancospino;

sapore: asciutto, erbaceo, armonico, gradevole, delicato;

gradazione alcolica effettiva minima: gradi 11,50;

zuccheri riduttori da svolgere: non superiore a 4 grammi per litro;

acidita' totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 grammi per litro.

Tipo amabile:

colore: paglierino piu' o meno intenso;

odore: caratteristico, di biancospino;

sapore: amabile, erbaceo, armonico, gradevole, delicato;

gradazione alcolica complessiva minima: gradi 11,50;

zuccheri riduttori da svolgere: fino al 40 per mille;

acidita' totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 grammi per litro.

Art. 8.

La denominazione di origine "Pagadebit di Romagna" puo' essere utilizzata per designare i vini frizzanti naturali ottenuti con mosti o vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti nel presente disciplinare.

Le operazioni di preparazione del tipo frizzante, nonche' le operazioni di imbottigliamento, debbono essere effettuate nell'ambito dei territori delle province di Forli' e Ravenna.

Art. 9.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti vino "Pagadebit di Romagna" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione, veritiera e documentabile.

E' vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e simili.

Art. 10.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata "Pagadebit di Romagna" vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare e' punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA